

Ambito 6: Servizi amministrativi di supporto alla ricerca

Traccia n. 1

1) CONTESTO/SCENARIO

L'Università ha acquistato un **microscopio elettronico** del valore di 80.000 euro, grazie a un finanziamento ottenuto nell'ambito di un progetto europeo. L'acquisto è stato regolarmente rendicontato al finanziatore. La consegna del microscopio è avvenuta due mesi fa, ma, due giorni fa, la strumentazione è stata rubata dal laboratorio, con segni di effrazione. Il progetto europeo a cui era destinata l'attrezzatura è in fase di chiusura e la rendicontazione finale è prevista tra una settimana. Il coordinatore del progetto deve presentare una relazione completa al finanziatore.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, rediga una relazione rivolta al Responsabile dell'Ufficio Ricerca, in cui:

- identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Documento 1: Estratto del Grant Agreement.

Purchases of equipment, infrastructure or other assets specifically for the action (or developed as part of the action tasks) may be declared as full capitalised costs if they fulfil the cost eligibility conditions applicable to their respective cost categories. 'Capitalised costs' means: - - costs incurred in the purchase or for the development of the equipment, infrastructure or other assets and which are recorded under a fixed asset account of the beneficiary in compliance with international accounting standards and the beneficiary's usual cost accounting practices. If such equipment, infrastructure or other assets are rented or leased, full costs for renting or leasing are eligible, if they do not exceed the depreciation costs of similar equipment, infrastructure or assets and do not include any financing fees.

Documento 2: Verbale della denuncia di furto presentata alle Forze dell'Ordine.

OGGETTO: VERBALE DENUNCIA DI FURTO O DANNEGGIAMENTO CONTRO IGNOTI

Il sottoscritto dott. Giulio Rossi nato Firenze il 20/09/1964 residente a Firenze professore associato del Dipartimento XX presso l'Università degli Studi di Firenze

PER OGNI EFFETTO E CORSO DI LEGGE SPONTANEAMENTE PRESENTA DENUNCIA

Il fatto è stato constatato il giorno 19/08/2025 Alle ore 9 in Firenze in via Azzurra

L'ultima volta che ha notato la presenza di quanto gli è stato sottratto, ovvero che non vi era il danneggiamento, è stato in data 18/09/2025 alle ore 18:00 e si trovava presso il laboratorio di microscopia

CIRCOSTANZE E MODALITA' DEI FATTI DENUNCIATI

· Furto di microscopio elettronico del valore di 80.000€

SINTETICA RICOSTRUZIONE DELL'ACCADUTO

Recandomi nel laboratorio la mattina alle 9 ho constatato segni di effrazione alla porta di accesso e l'assenza del microscopio. La sera precedente avevo io stesso lasciato il laboratorio alle ore 18 chiudendo la porta a chiave e attivando l'allarme. Ho documentato con foto effettuate dal mio cellulare. Come si può evincere dalle foto ho trovato il laboratorio con diversi elementi fuori posto. L'unico bene mancante era un microscopio del valore di 80.000 euro acquistato da poco nell'ambito di un finanziamento europeo.

4) Per reati di danneggiamento:

E' COPERTO DA ASSICURAZIONE? si

Consapevole delle responsabilità che si assume di fronte alla legge, conferma che quanto dichiarato risponde a verità.

Documento 3: Nota interna dell'UP Ricerca europea e internazionale.

Gentile Professore

Ci preme ricordare la scadenza imminente del progetto e la necessità di provvedere alla rendicontazione finale entro la prossima settimana. Ricordiamo che la rendicontazione deve includere la documentazione completa di tutti gli acquisti effettuati. Il furto rappresenta un problema critico, in quanto il bene acquistato e rendicontato non è più disponibile. Si evidenzia che sentito l'ufficio assicurazioni di Ateneo ci è stato confermato che la polizza assicurativa non copre l'intero valore dell'attrezzatura.

Ambito 6: Servizi amministrativi di supporto alla ricerca

Traccia n. 2

1) CONTESTO/SCENARIO

Il referente del Dipartimento che si occupa di rendicontazione dei progetti competitivi ha inviato la rendicontazione finale per un importante progetto di ricerca, "FutureLabs", finanziato con 500.000 euro. Il progetto si è concluso con successo, ma, a un'analisi più approfondita emerge un errore significativo. Tra i costi rendicontati è stata inclusa l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per un totale di 20.000 euro. La rendicontazione è stata inviata al finanziatore una settimana fa e la liquidazione del saldo finale è imminente.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, rediga una relazione in cui:

- identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- **Documento 1: Estratto delle linee guida del finanziamento del progetto "FutureLabs".**

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato (ad esempio, l'IVA)

- **Documento 2: E-mail del funzionario preposto alla rendicontazione del progetto.**

Gentile Professore,

la presente per informarla che per mero errore materiale l'ufficio stipendi ha incluso l'IRAP nel calcolo dei costi del personale per il progetto e il calcolo è stato utilizzato per la rendicontazione finale. La rendicontazione è stata inviata e siamo in attesa della liquidazione del saldo. Purtroppo mi preme evidenziare che il budget del progetto non prevedeva margini per un errore così significativo e che la restituzione dei fondi renderebbe difficile la chiusura finanziaria.

Ambito 6: Servizi amministrativi di supporto alla ricerca

Traccia n. 3

1) CONTESTO/SCENARIO

Un docente dell'Università, il Prof. Bianchi, ha richiesto l'attivazione di un contratto di ricerca annuale per un giovane ricercatore. Il contratto, del valore di 39.836,23 euro/annuo, verrebbe finanziato utilizzando i fondi residui del suo progetto di ricerca "BioLab", che presenta una capienza sufficiente. Tuttavia, il finanziamento per il progetto "BioLab" scadrà tra sei mesi, ponendo un problema di compatibilità tra la durata del contratto e la disponibilità dei fondi. Il Prof. Bianchi sostiene che, essendo il fondo capiente, il problema sia meramente burocratico.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, rediga una relazione rivolta al Responsabile dell'Ufficio Personale e al Responsabile dell'UP Ricerca europea e internazionale, in cui:

- identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomentino con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

• Documento 1: E-mail di richiesta del Prof. Bianchi all'UP Ricerca nazionale

Gentile dott. XX,

Nell'ambito del finanziamento BioLab è mia intenzione attivare un contratto di ricerca. In allegato alla mia mail il piano di lavoro del ricercatore per i prossimi dodici mesi. Vista l'imminente avvio del progetto, è quantomai urgente avviare la procedura di selezione. La copertura della posizione potrà essere data sul finanziamento BioLab che prevede costi del personale per 45.000€.

Prof. Carlo Bianchi

Documento 2: E-mail di risposta del Responsabile gestionale del Dipartimento

Gent.mo Prof Bianchi,

il finanziamento Biolab ha una durata semestrale, non compatibile con la durata della posizione che intende attivare. Il progetto non ha capienza a livello di spese generali come si

evincede dalla tabella che riporto di seguito per garantire la copertura della posizione (30.000€ su 12 mesi).

<i>Tipologia di costo</i>	<i>Budget previsto</i>
<i>Personale</i>	<i>45.000€</i>
<i>Costi per materiali attrezzature e servizi necessari per il progetto</i>	<i>15.000€</i>
<i>Spese generali</i>	<i>6.000€</i>

Cordiali saluti

Carlo Biondi

Responsabile gestionale del Dipartimento

Ambito 6: Servizi amministrativi di supporto alla ricerca

Traccia n. 4

1) CONTESTO/SCENARIO

Un docente dell'Università, il Prof. Verdi, ha richiesto l'acquisto di uno **spettrometro di massa** del valore di 60.000 euro, da finanziare integralmente con i fondi del suo progetto di ricerca "Genomics 2.0". Il finanziamento complessivo ammonta a 50.000€. La spesa, per tipologia di attrezzatura, è considerata ammissibile dal bando. Tuttavia, per procedere con l'acquisto, è necessario valutare le specifiche regole di rendicontazione del finanziamento e cosa preveda il finanziatore in merito alla proprietà e alla gestione post-progetto del bene.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, rediga una relazione rivolta al Responsabile gestionale del Dipartimento di afferenza del Prof Verdi, in cui:

- identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- **Documento 1: E-mail di richiesta del Prof. Verdi al Responsabile gestionale di Dipartimento.**

Spett.le ufficio,

Allego il preventivo di spesa per l'acquisto di uno spettrometro di massa.

Sottolineo l'urgenza di procedere all'acquisto in quanto necessario per l'ottenimento dei risultati sperimentali previsti nel progetto Genomics 2.0. L'acquisto dovrà essere imputato sui fondi di progetto.

Cordialmente

Prof Antonio Verdi

- **Documento 2: Estratto del Manuale di Rendicontazione del progetto "Genomics 2.0". Articolo 5 "Costi Ammissibili per Attrezzature"**

Gli acquisti di attrezzature devono esser rendicontati per quote di ammortamento secondo la quota d'uso sul progetto. E' fatta salva la possibilità di rendicontazione al costo di investimento nel caso in cui il bene costituisca parte del risultati di progetto. I beni oggetto del finanziamento dovranno rimanere nelle disponibilità del beneficiario per almeno 5 anni dalla conclusione del progetto.

Ambito: Servizi amministrativi di supporto alla ricerca

Traccia n. 5

1) CONTESTO/SCENARIO

L'Università risulta beneficiaria di un finanziamento che implica un cofinanziamento importante in termini di mesi persona. Nel frattempo i docenti coinvolti sono risultati vincitori di altri finanziamenti per cui risulta per loro impossibile rendicontare quanto originariamente immaginato sul progetto. Il finanziamento prevede anche un numero minimo di docenti difficilmente sostituibili in quanto il bando prevede un impact factor molto alto. L'ateneo ha firmato un ATS che regola i rapporti tra i partner che prevede la possibilità di recesso salvo la valutazione di maggior danno.

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Utilizzando la documentazione fornita, redigere una relazione urgente rivolta al **Dirigente dell'Area Ricerca e Infrastrutture**, in cui:

- identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Documento 1: Sintesi del Finanziamento e Status Personale

Dati Progetto	Dettaglio
Programma di finanziamento	Programma Interreg (a gestione diretta)
Titolo Progetto	"Cultural Heritage & Digital Accessibility" (CHDA)
Ruolo Ateneo Italiano	Partner Principale (con responsabilità critica in un Work Package)
Impegno in Man-Months (MM) richiesto	72 MM totali, di cui 40 MM a carico di docenti senior con alto <i>Impact Factor</i> (Cofinanziamento)

Status Attuale Docenti Coinvolti I tre docenti chiave (Prof. Rossi, Prof.ssa Verdi, Dott. Bianchi) hanno ottenuto finanziamenti ERC/PNRR che rendono impossibile rendicontare il 40 MM richiesto per CHDA nell'arco dei 36 mesi.

MM Reali Disponibili 10 MM (Prof. Rossi) + 8 MM (Prof.ssa Verdi) + 5 MM (Dott. Bianchi) = **23 MM**

Documento 2: Stralcio del Bando di Finanziamento e Obblighi

Art. 5 – Risorse Umane e Competenza Specifica

1. Il bando richiede che il *Work Package 3 (Digitalisation Protocols)* sia gestito da un team composto da un minimo di tre (3) ricercatori/docenti permanenti con una produzione scientifica media negli ultimi 5 anni con un *Impact Factor* (IF) medio superiore a 5.0. Tale requisito è stato decisivo per l'assegnazione del punteggio finale.
2. La riduzione del numero minimo di personale o una sostituzione con figure aventi qualifiche inferiori (IF inferiore a 5.0) è considerata un'alterazione sostanziale del progetto e comporta la **riduzione proporzionale del finanziamento o, nei casi più gravi, l'esclusione e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.**

Documento 1: Sintesi del Finanziamento e Status Personale

Dati Progetto	Dettaglio
Programma di finanziamento	Programma Interreg (a gestione diretta)
Titolo Progetto	"Cultural Heritage & Digital Accessibility" (CHDA)
Ruolo Ateneo Italiano	Partner Principale (con responsabilità critica in un Work Package)
Impegno in Man-Months (MM) richiesto	72 MM totali, di cui 40 MM a carico di docenti senior con alto <i>Impact Factor</i> (Cofinanziamento)
Status Attuale Docenti Coinvolti	I tre docenti chiave (Prof. Rossi, Prof.ssa Verdi, Dott. Bianchi) hanno ottenuto finanziamenti ERC/PNRR che rendono impossibile rendicontare il 40 MM richiesto per CHDA nell'arco dei 36 mesi.
MM Reali Disponibili	10 MM (Prof. Rossi) + 8 MM (Prof.ssa Verdi) + 5 MM (Dott. Bianchi) = 23 MM

Documento 2: Stralcio del Bando di Finanziamento e Obblighi

Art. 5 – Risorse Umane e Competenza Specifica

1. Il *Work Package 3 (Digitalisation Protocols)* deve essere gestito da un team composto da un minimo di tre (3) ricercatori/docenti permanenti con una produzione scientifica media negli ultimi 5 anni con un *Impact Factor* (IF) medio superiore a 5.0. Tale requisito è stato decisivo per l'assegnazione del punteggio finale.
2. La riduzione del numero minimo di personale o una sostituzione con figure con pubblicazioni IF inferiore a 5.0 è considerata un'alterazione sostanziale del progetto e comporta la riduzione proporzionale del finanziamento o, nei casi più gravi, l'esclusione e la richiesta di restituzione delle somme già erogate.

Documento 3: Estratto dell'Accordo Temporaneo di Scopo (ATS) tra i Partner

Art. 18 – Recesso del Partner

1. Ogni Partner ha facoltà di recedere dall'Accordo, previa comunicazione scritta di almeno 60 giorni al Coordinatore e agli altri Partner.
2. Il recesso è consentito salvo valutazione, da parte del Comitato Direttivo del Progetto, di un **"maggior danno"** (economico, scientifico o reputazionale) per gli altri Partner. In tal caso, il Partner recedente sarà tenuto a coprire i costi diretti e indiretti dimostrati derivanti dal suo recesso.

Documento 4: Email interna del Prorettore alla Ricerca

Oggetto: Massima Urgenza: Situazione CHDA – Rischio Reputazionale

Mittente: Prof. Giorgio Neri, Prorettore alla Ricerca

Testo: Cari Colleghi,

Ho avuto notizia dagli uffici amministrativi che non siamo in grado di rendicontare le ore originariamente previste per il progetto in oggetto.

Il recesso è l'ultima opzione, in quanto esporrebbe l'Ateneo a un severo danno reputazionale con l'Autorità di Gestione e con i Partner storici.

Dobbiamo individuare rapidamente docenti *sostitutivi* o meccanismi di *compensazione* del carico di lavoro che permettano ai docenti attuali di rendicontare almeno i 40 mesi/persona richiesti, pur lavorando sugli altri bandi vinti.

Ambito: 6 - Servizi amministrativi di supporto alla ricerca

Traccia n. 6

1) CONTESTO/SCENARIO

Il candidato riceve dal Prof. Mario Rossi Prof. Associato del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell'Università degli Studi l'email in allegato (DOC. 1)

2) COMPITO PER IL CANDIDATO

Facendo riferimento alla documentazione fornita, il candidato rediga una relazione rivolta al proprio responsabile/dirigente/responsabile del procedimento

in cui:

- si identifichi il problema emergente dalla documentazione disponibile;
- si propongano una o più soluzioni praticabili;
- si evidenzino gli impatti organizzativi delle proposte;
- si argomenti con chiarezza, coerenza e sintesi.

3) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- 1) Email del Prof. Mario Rossi;
- 2) Estratto GDPR
- 3) Estratto Legge, 22/04/1941 n° 633
- 4) FAQ pubblicate sul sito di Ateneo

Doc. 1

Spettabile Ufficio, sono il responsabile scientifico di un progetto di ricerca che mira a valutare l'effetto delle politiche sociali approntate dal Comune di Vallestretta, un comune di circa 130mila abitanti, per la popolazione anziana in condizioni di disagio in contesti sociali ristretti. L'obiettivo della ricerca, in altre parole, è quello di valutare l'effetto presso gli anziani abitanti del comune di Vallestretta dopo l'apertura di una decina di case-famiglia per l'accoglienza di anziani soli in condizioni di solitudine e disagio economico. Lo studio sarà effettuato attraverso la sottoposizione agli anziani ospitati nelle strutture di due interviste una somministrata al momento dell'ingresso in struttura e un'altra somministrata a distanza di circa un anno, dall'ingresso in struttura, per valutare i benefici riscontrati dagli anziani partecipanti all'iniziativa.

Ho commissionato alla società Deimoglobe, specializzata nell'elaborazione e valutazione di politiche sociali nell'ambito della popolazione in condizioni di disagio, l'ideazione delle interviste e l'elaborazione dei dati ricavati.

Le interviste saranno realizzate dai ricercatori facenti parte del gruppo di ricerca e consistono in domande volte a rilevare il contesto economico - sociale e le condizioni di disagio di partenza e, in seguito, gli eventuali miglioramenti a distanza di tempo dopo l'inserimento nelle case-famiglia. Le interviste saranno videoregistrate.

Le interviste, inoltre, saranno seguite dalla sottoposizione ai partecipanti di un questionario volto ad approfondire alcuni aspetti trattati nelle interviste. I risultati delle interviste e quelli dei questionari saranno analizzati con l'utilizzo di un apposito sistema di IA messo a punto dalla società. I risultati del progetto saranno messi a disposizione della comunità scientifica creando un apposito DB sui server ospitati dal Dipartimento.

Vi chiedo pertanto quali adempimenti sono necessari per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali.

DOC. 2 Estratto del GDPR (Reg. UE 679/2016)

Art. 4 Definizioni

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Articolo 26 Contitolari del trattamento

1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Art. 28 Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- Omissis –

DOC. 3 - Legge, 22/04/1941 n° 633

Art. 96.

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

Art. 97

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.

DOC. 4 - Faq sul sito di ateneo

Che cosa è richiesto in un contratto o da altro atto giuridico di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR?

I Titolari del trattamento possono chiedere a un soggetto terzo di trattare dati personali per loro conto.

Il trattamento esternalizzato riguarda quindi dati personali prodotti ed elaborati così come previsto nel contratto/altro atto giuridico, non i dati del contraente o del suo personale.

Il trattamento dei dati da parte di un Responsabile richiede un contratto o un altro atto giuridico vincolante ai sensi del diritto dell'UE o degli Stati membri, che disciplini:

- finalità, durata, natura e portata del trattamento;
- tipo di dati personali e le categorie di interessati;
- periodo di conservazione dei dati;
- ubicazione dei dati e accesso ai dati (sulla base di una valutazione preliminare dei rischi può essere limitato o meno al SEE);
- destinatari dei dati e trasferimenti di dati;
- misure di sicurezza (che garantiscano almeno lo stesso livello di sicurezza dei dati personali assicurato dal titolare del trattamento);
- che il responsabile del trattamento può agire solo su istruzioni documentate del titolare del trattamento, a meno che ciò non sia richiesto dalla legislazione dell'UE o degli Stati membri. Deve contenere istruzioni anche sul trasferimento di dati personali e sull'assistenza al titolare del trattamento;
- eventuali leggi aggiuntive sulla protezione dei dati (ad es. direttiva e-privacy, direttiva NSI) – se applicabili;
- il ricorso a sub-responsabili solo con precedente autorizzazione scritta del controllore e le comunicazioni di eventuali modifiche in debito anticipo;
- le misure di riservatezza e l'accesso ai dati solo alle persone autorizzate sulla base della necessità di conoscere;
- i diritti di controllo del titolare del trattamento sui responsabili del trattamento e sui subresponsabili;
- la cooperazione, su richiesta, con il Garante per la protezione dei dati personali nell'esecuzione dei suoi compiti;
- la divisione dei compiti tra contitolari - se del caso - in modo che il Responsabile sappia come assistere il singolo contitolare;
- l'assistenza per le richieste di diritti dell'interessato;
- l'assistenza nell'adempimento degli obblighi del titolare del trattamento (notifica della violazione della sicurezza e dei dati, valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva, riservatezza

delle comunicazioni elettroniche, ecc.) e tenuta del registro delle attività di trattamento per conto del titolare del trattamento;

- l'assistenza in caso di violazione dei dati;
- la scelta da parte del titolare del trattamento di farsi restituire o far cancellare i dati dal Responsabile al termine del trattamento;
- l'obbligo di informare il Titolare se le sue istruzioni violano il GDPR o altre disposizioni dell'UE o dello Stato membro in materia di protezione dei dati;
- i motivi di risoluzione in caso di grave inadempienza del responsabile del trattamento, responsabilità, ecc.;
- altre disposizioni eventualmente applicabili che riguardano la protezione dei dati (ad esempio la legge e la giurisdizione applicabili in caso di Responsabili del trattamento esteri, ecc.).

Estratto “Indicazioni per il trattamento dei dati nella ricerca scientifica” Documento redatto dal Gruppo DPO organizzato nell’ambito della CRUI

I soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività di ricerca (responsabile del progetto e componenti del gruppo di ricerca) sono tenuti all’osservanza, tra le altre, delle seguenti prescrizioni generali:

- il trattamento dei dati deve avvenire esclusivamente per le finalità indicate nell’informativa sottoposta agli interessati (ex art. 13 GDPR) relativa allo specifico progetto di ricerca;
- il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- il trattamento dei dati personali deve essere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità indicate nell’informativa relativa allo specifico progetto;
- l’accesso ad eventuali banche dati dedicate al progetto deve essere specificatamente autorizzato dal responsabile del progetto;
- deve essere garantita l’applicazione di misure tecniche ed organizzative adeguate (ai sensi dell’art. 32 GDPR);
- ove necessario, deve essere svolta una “valutazione d’impatto sulla protezione dei dati” per lo specifico progetto di ricerca (ai sensi dell’art. 35-36 GDPR);
- si devono osservare le procedure disposte dal Titolare del trattamento nel caso di violazioni di dati personali avvenuti nell’ambito del progetto di ricerca (I titolari del trattamento sono tenuti a predisporre una procedura di Data Breach da seguire nei casi di violazione dei dati
- le particolari categorie di dati di cui all’art. 9 par. 1 e i dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del GDPR, trattati per scopi statistici e scientifici devono essere di regola trattate in forma anonima;
- qualora ciò non fosse possibile i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività di ricerca istituzionale, possono trattare categorie particolari di dati personali per scopi statistici e scientifici quando:
 - a) l’interessato ha espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l’informativa;
 - b) il consenso è manifestato per iscritto. Quando la raccolta delle categorie particolari di dati personali è effettuata con modalità –quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore o simili– che rendono particolarmente gravoso per l’indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché esplicito, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell’informativa resa all’interessato e dell’acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

1. PRESCRIZIONI DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE PER TRATTAMENTI A FINI STATISTICI O DI RICERCA SCIENTIFICA

L’attività di ricerca dovrà essere preceduta dalla redazione di atti utili a documentare il trattamento dei dati per effettivi scopi statistici e/o scientifici.

1. Redazione di un progetto redatto conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare. Il progetto tra l’altro:

- specifica le misure da adottare nel trattamento di dati personali, al fine di garantire il rispetto delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- individua gli eventuali responsabili del trattamento;
- contiene una dichiarazione di impegno a conformarsi alle citate regole deontologiche. Un’analoga dichiarazione è sottoscritta anche dai soggetti –ricercatori, responsabili e persone autorizzate al trattamento– che fossero coinvolti nel prosieguo della ricerca. La dichiarazione andrà consegnata presso il Dipartimento di afferenza agli uffici competenti che ne curano la conservazione in forma riservata (essendo la consultazione del progetto possibile ai soli fini dell’applicazione della normativa in materia di dati personali), per cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca.

2. Redazione dell’Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679.

Nell’informativa, oltre a specificare le informazioni di cui all’art. 13 del GDPR (ad esempio identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile per la protezione dati, finalità del trattamento ecc.) andrà rappresentata all’interessato l’eventualità che i dati personali possano essere conservati e trattati per altri scopi statistici o scientifici.

Qualora, con riferimento a parametri scientificamente attendibili, gli obiettivi dell’indagine, la natura dei dati e le circostanze della raccolta sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro in quanto familiare o convivente, l’informativa all’interessato può essere data per il tramite del soggetto rispondente,

purché il trattamento non riguardi categorie particolari di dati personali o relativi a condanne penali e reati di cui, rispettivamente, agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Quando i dati sono raccolti presso terzi, ovvero il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici riguarda dati raccolti per altri scopi, e l'informativa comporta uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, il Titolare, per il tramite del Responsabile del progetto, adotta forme di pubblicità con le seguenti modalità:

- per trattamenti riguardanti insiemi numerosi di soggetti distribuiti sull'intero territorio nazionale, inserzione su almeno un quotidiano di larga diffusione nazionale o annuncio presso un'emittente radiotelevisiva a diffusione nazionale;
- per trattamenti riguardanti insiemi numerosi di soggetti distribuiti su un'area regionale (o provinciale), inserzione su un quotidiano di larga diffusione regionale (o provinciale) o annuncio presso un'emittente radiotelevisiva a diffusione regionale (o provinciale);
- per trattamenti riguardanti insiemi di specifiche categorie di soggetti, identificate da particolari caratteristiche demografiche e/o da particolari condizioni formative o occupazionali o analoghe, inserzione in strumenti informativi di cui gli interessati sono normalmente destinatari.

1.2 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI RELATIVI AD ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA

Il Dlgs. 196/2003 e s.m.i. all'art. 100 prevede che “Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento”.

Tali dati potranno essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi, per cui è necessario acquisire al momento del trasferimento una serie di informazioni quali:

- finalità del trattamento;
- dichiarazione di impegno a non effettuare trattamenti per finalità diverse da quelle indicate;
- impegno a non comunicare i dati ottenuti a soggetti terzi non autorizzati;
- l'espressa motivazione che legittima l'eventuale utilizzo di dati identificativi, qualora non fosse possibile conseguire diversamente i risultati di ricerca.

Resta ferma la possibilità per gli interessati di esercitare i diritti di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

Per comunicazioni a Paese extra UE, il trasferimento dei dati è consentito solo nei confronti di Paesi per i quali sussiste una decisione di adeguatezza della Commissione o offrono garanzie appropriate o opportune utilizzando le clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi approvate dalla Commissione UE 914/2021.

1.3 PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEI DATI

I responsabili della ricerca pongono specifica attenzione nella selezione del personale preposto alla raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica e la tutela dei diritti degli interessati.

Il personale preposto alla raccolta si attiene alle disposizioni contenute e alle istruzioni ricevute. In particolare:

- rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
- fornisce le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento ed all'art. 6 del presente codice nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici ed indebite pressioni;
- non svolge contestualmente presso gli stessi interessati, attività di rilevazione di dati personali per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
- provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
- assicura una particolare diligenza nella raccolta delle particolari categorie di dati di cui all'art. 9, e dei dati di cui all'art. 10 del Regolamento UE 679/2016.

Estratto dalle istruzioni per i soggetti autorizzati al trattamento – MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEL TRATTAMENTO DEI DATI NEI PROGETTI DI RICERCA

L'art. 32 del Regolamento generale sulla protezione di dati (Reg. Ue 679/2016) richiede che il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, nel trattare i dati personali, debbano mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

L'articolo elenca una serie di misure da adottare tra cui:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Quindi il ricercatore nel progettare la ricerca dovrà individuare anche le misure adeguate al fine di garantire la protezione dei dati, avendo riguardo allo stato dell'arte, ai costi di attuazione, alla natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento. Si forniscono di seguito alcune indicazioni da tenere nelle operazioni di trattamento dati.

TRATTAMENTO ELETTRONICO DEI DATI PERSONALI

- Individuare la categoria dei dati personali trattati ovvero se dati comuni o particolari (relativi alla salute, genetici, biometrici, giudiziari, ecc.) in modo da predefinire un livello di sicurezza (pseudonimizzazione, crittografia, tecniche di cifratura) adeguato. Infatti il trattamento delle categorie particolari di dati richiede livelli di protezione e sicurezza maggiori rispetto ai dati personali quali quelli anagrafici (ad esempio il Garante privacy ha reso obbligatoria la valutazione di impatto DPIA per i trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse);
- Dove salvare i dati:
 - valutare con il supporto dei tecnici informatici del Dipartimento di appartenenza il tipo di supporto/dispositivo su cui salvare i dati personali trattati. Se non presenti, vanno predisposte politiche adeguate di backup dei dati sia nel caso in cui stessi vengano memorizzati su sistemi di storage del Dipartimento o che siano salvati sui sistemi del gruppo di ricerca;
 - i dati personali non devono essere salvati su unità di memoria esterne (hard disk, chiavette, DVD). Qualora sia indispensabile utilizzare tali tipi di dispositivi di archiviazione assicurarsi che siano dotati di appositi sistemi di crittografia (in modo da proteggere i dati anche nel caso in cui tali unità di memoria vengano smarrite o rubate);
 - in caso di dismissione/riutilizzo di hardware contenente i dati personali trattati nel progetto verificare la completa cancellazione dei dati dal supporto.
- Individuare i soggetti che devono essere abilitati a trattare i dati personali, definendo le autorizzazioni di accesso ai dispositivi ed eventualmente alle aree ove i dati sono trattati/conservati. Si raccomanda di procedere alla rimozione delle relative autorizzazioni nel caso in cui non sussistano più le ragioni per l'accesso ai dati (ad es. uscita di un ricercatore dal team di ricerca, conclusione del progetto di ricerca). Particolare cura deve essere posta nella verifica nel verificare quali utenze posseggono i diritti di amministratore per gli applicativi utilizzati;
- Adottare meccanismi di autenticazione adeguati (es PIN, password) per l'accesso al dato e/o ai sistemi che trattano il dato, attivando dove possibile meccanismi di crittografia dei supporti fisici per tutti i sistemi (in particolare quelli mobili quali laptop e cellulari). Si ricorda che i Servizi on line e la Rete di Ateneo sono accessibili con il sistema di Autenticazione unica di Ateneo e che è possibile usufruire della piattaforma G Suite for Education con le credenziali della posta elettronica di Ateneo;
- Verificare che i propri collaboratori del team di ricerca che effettuano il trattamento di dati personali siano istruiti sulle corrette modalità da seguire e le misure di sicurezza da adottare.;
- Assicurarsi che la postazione da cui si effettua il trattamento dei dati sia sicura. Le postazioni private (pc fissi, tablet, laptop, cellulari), ad esempio, potrebbero non essere dotate di tutti i meccanismi di difesa adeguati (antivirus, firewall) e se collegati alla rete internet, essere maggiormente soggetti ai rischi di virus, malware, ransomware, ecc.;
- Nel caso di comunicazione dei dati anche in Paesi extra UE (ad es. ai partner di ricerca) valutare le corrette modalità tecniche (vedi sez. 1.2 del documento Istruzioni per trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica).

Per maggiori informazioni:

<https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativacomunitaria-e-internazionale/trasferimento-dati-estero>;

- Evitare, per quanto possibile, di indirizzare la posta elettronica di Ateneo su caselle di posta privata.
- Nel caso di utilizzo, anche a titolo gratuito, di sistemi di elaborazione e conservazione dei dati non appartenenti all'Università, valutare preventivamente con il supporto dei tecnici informatici del Dipartimento la sicurezza tali sistemi e, in particolare, procedere alla predisposizione degli atti necessari per garantire la conformità del rapporto al GDPR (ad es. nomina del fornitore esterno a Responsabile del trattamento, ecc.).

In caso di una violazione di sicurezza dei dati personali che comporta (accidentalmente o in modo illecito) la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati il ricercatore dovrà attenersi alla procedura pubblicata nella sezione Intranet di Ateneo Protezione dati).

Ai sensi del GDPR, l'Università è tenuta a procedere alla notifica di data breach al Garante della privacy entro massimo 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo" (ma soltanto se ritengono probabile che dalla violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati), per cui ogni incidente deve essere segnalato all'Amministrazione tempestivamente e senza immotivato ritardo.

TRATTAMENTO CARTACEO DEI DATI PERSONALI

- Conservare gli atti e i documenti contenenti dati personali per la durata del trattamento e successivamente riporli in archivi ad accesso controllato al fine di escludere l'accesso, agli stessi, da parte di persone non autorizzate al trattamento. A questo proposito i ricercatori sono tenuti a segnalare le eventuali necessità di dotazioni e arredi, in modo da poter adempiere a quanto prescritto;
- Non lasciare gli atti e i documenti contenenti dati personali incustoditi su scrivanie o tavoli di lavoro e riporli nei relativi archivi a fine giornata;
- Adottare misure organizzative idonee per salvaguardare la riservatezza dei dati personali nei flussi di documenti cartacei all'interno degli uffici (es. trasmettere documenti in buste chiuse);
- Utilizzare gli appositi apparecchi "distruggi documenti" qualora si renda necessario distruggere i documenti contenenti dati personali; in assenza di tali strumenti, i documenti dovranno essere sminuzzati in modo da non essere più ricomponibili;
- Se si è in attesa di un documento contenente informazioni riservate via fax, non lasciare incustodito l'apparecchio del fax ma rimuovere immediatamente il documento;
- Al termine del progetto di ricerca, la documentazione andrà consegnata al Dipartimento/Centro di afferenza che li conserverà in luoghi ad accesso controllato;

Nei casi in cui il progetto di ricerca preveda il TRATTAMENTO DI DATI OTTENUTI DA SOGGETTI terzi oppure DATI PER I QUALI L'UNIVERSITÀ È CONTITOLARE CON ALTRI SOGGETTI prima di avviare le attività di ricerca che prevedono la ricezione di dati da soggetti esterni / la raccolta di dati in condizione di contitolarità con altri soggetti, contattare gli uffici di supporto per la congiunta definizione dei rapporti tra i soggetti e dei documenti necessari.

Alcune considerazioni pratiche

- I sistemi come DROPBOX e altri sistemi di archiviazione cloud diversi da quelli messi a disposizione dall'Ateneo prevedono delle condizioni di utilizzo che potrebbero non essere adeguate alla normativa in materia di protezione dati (ad esempio conservazione dei dati in paesi extraUE).
- L'informativa e l'eventuale consenso raccolti presso i partecipanti vanno conservati con cura;
- La trasmissione di dati per eventuali adempimenti amministrativi connessi alla partecipazione di persone agli esperimenti va limitata alle informazioni essenziali per la corretta gestione dell'attività amministrativa;
- Per ogni operazione di raccolta dati è opportuno stabilire una procedura che minimizzi la registrazione e l'utilizzo di dati personali, ne permetta l'accesso al solo personale autorizzato e garantisca la sicurezza degli stessi tramite sistemi di autenticazione ed è necessario verificare che la stessa sia compatibile con le finalità della ricerca dichiarate nell'informativa e la futura pubblicazione dei risultati.
- La regola generale dovrebbe essere quella di limitare l'accesso ai dati personali al minor numero di persone possibile, ad esempio al solo Responsabile scientifico della ricerca (PI), vincolando tale accesso ad una particolare Postazione di Lavoro (PdL). Qualora, invece per esigenze di ricerca ben motivate, sia necessario garantire l'accesso ai dati personali a più ricercatori, è necessario valutare la soluzione più efficiente e sicura (es. share di rete protette da password oppure fare diverse porzioni di

memoria in cui trattare dati personali e dati pseudononimizzati con relative diverse politiche di accesso, dando l'accesso agli altri componenti del gruppo solo nella porzione in cui i dati sono pseudononimizzati).

- Determinare in sede di redazione del progetto le modalità in cui saranno resi disponibili i dati alla comunità scientifica (per la redazione delle policy per l'accesso sarebbe opportuno coinvolgere il Dpo di ateneo, le strutture di supporto alla ricerca per gli aspetti legati alla messa a disposizione dei dati secondo i principi FAIR e sulle condizioni di riutilizzo e le eventuali limitazioni)
- Nel caso si utilizzi la pseudononimizzazione, ricordarsi di proteggere in modo adeguato anche le informazioni atte ad attribuire il dato ad un particolare soggetto ad esempio non associando mai i dati di contatto all'ID.